



Area dei Servizi ICT
Settore Infrastrutture informatiche e telematiche
Ufficio Sistemi e Logistica

Capitolato speciale d'appalto

Affidamento del servizio triennale di manutenzione hardware di alcuni server in uso presso l'area dei Servizi ICT dell'Università degli Studi di Trieste – CIG ZC831E83DF

art 1. Oggetto del Servizio

L'Area dei Servizi ICT intende stipulare un contratto della durata di 36 mesi che preveda la **manutenzione hardware on site** per una serie di server riportati nell'elenco allegato. In tale contratto, che si intende a corpo, l'Area ICT si riserva la facoltà di dismettere dal servizio le singole attrezzature per le quali non fosse più necessaria la manutenzione.

Per ogni dispositivo deve essere prevista **la risoluzione del guasto senza alcun onere per l'Università** eccetto che nel caso di colpa grave o calamità. Oltre alla sostituzione delle parti guaste, si richiede di includere senza oneri aggiuntivi eventuali batterie di backup dei controller RAID.

art 2. Luogo di esecuzione del servizio

Il servizio verrà svolto presso la sede di v. Valerio 12 – I piano - Trieste

art 3. Durata dell'affidamento

L'affidamento avrà la durata di 36 mesi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto. L'esecuzione del contratto potrà avere inizio, su disposizione dell'Università, anche nelle more della formale stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 13 del D.Lgs n. 50/2016. Non è previsto il tacito rinnovo alla scadenza finale del contratto. Il contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogato, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs n. 50/2016, per il tempo valutato strettamente necessario dalla Stazione Appaltante per l'individuazione di un nuovo Affidatario. In caso di proroga del contratto, l'Affidatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

art 4. Importo presunto dell'appalto

L'importo presunto di spesa a base d'asta, per 36 mesi di servizio è stimato in euro 31.000,00 IVA esclusa e comprensivo degli oneri per la sicurezza aziendali. Non sono presenti rischi da interferenze. Qualora nel corso dell'esecuzione, occorra un aumento o diminuzione dei server, si applicano le disposizioni di cui all'art 106. Comma 12 del D.lgs. 50/2016 del contratto.

Per questa ragione si chiede che vengano riportati nell'offerta gli importi mensili per ogni singolo server.

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste
www.units.it – ateneo@pec.units.it

Responsabile del procedimento: Paolo Piccoli
Tel. +39 040 558 3320
Fax +39 040 5583316
paolo.piccoli@units.it



Area dei Servizi ICT
Settore Infrastrutture informatiche e telematiche
Ufficio Sistemi e Logistica

art 5. Modalità di presentazione dell'offerta

L'offerta economica andrà presentata indicando sia l'importo totale a corpo tramite la compilazione dell'offerta generata dal MePA, sia indicando il canone mensile di ogni server tramite la compilazione del MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA allegato. Si evidenzia che per alcuni server la decorrenza del servizio avrà inizio da Agosto 2023.

art 6. Riferimenti normativi e requisiti dell'Impresa

Lo svolgimento del servizio oggetto del presente affidamento deve essere assicurato mediante la puntuale osservanza delle norme legislative, regolamentari e tecniche vigenti in materia, nonché delle normative in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute e dell'ambiente.

Gli operatori economici interessati dovranno:

- essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016
- essere regolarmente iscritti nel registro delle imprese istituito presso la CCIAA competente per l'area territoriale in cui operano.

art 7. Tempi di esecuzione

Il tempo massimo di intervento è di 8 ore lavorative e, per la risoluzione del guasto, è di 4 giorni lavorativi dall'apertura della chiamata.

Qualora il guasto non sia ripristinato nei tempi previsti, l'impresa si deve impegnare a fornire un server con caratteristiche equivalenti per il tempo necessario al ripristino dell'originale; in caso contrario la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale come specificato all'art.11 ed in presenza di ripetuti inadempimenti, la risoluzione del contratto sulla base di quanto previsto all'art.12.

Gli interventi di ripristino dovranno essere effettuati **entro 10 ore lavorative** dall'apertura della chiamata e non oltre il giorno lavorativo seguente da lunedì a venerdì nella fascia oraria 8.00 – 17.00.

Farà testo l'ora di apertura di un ticket o di invio della e-mail da parte del Direttore dell'Esecuzione (DEC) o di un suo delegato

L'ateneo assicura l'apertura delle sedi nei giorni feriali da lunedì a venerdì nell'intervallo orario 8.00 – 19.00

art 8. Obblighi dell'Affidatario

Sarà obbligo dell'Affidatario:

- all'atto della stipula del contratto comunicare obbligatoriamente un recapito di posta elettronica, un numero di telefono ed il nominativo del referente del servizio



Area dei Servizi ICT
Settore Infrastrutture informatiche e telematiche
Ufficio Sistemi e Logistica

- dotare gli operatori degli attrezzi e degli strumenti necessari all'effettuazione degli interventi e delle manutenzioni
- farsi carico del trasporto a piè d'opera di tutto il materiale occorrente compresi gli apparati/componenti forniti dall'Ateneo
- assicurare un servizio tempestivo, efficace ed eseguito con la massima professionalità e serietà utilizzando proprio personale in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti
- assegnare al servizio operatori in possesso della necessaria formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e fornire agli stessi gli eventuali dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività (l'Università potrà richiedere copia degli attestati di formazione degli operatori dell'Impresa)
- ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro (almeno operaio IV liv.) applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nella località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modificazioni e integrazioni;
- fatto salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopraindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro vincolano l'Affidatario anche nel caso in cui quest'ultimo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto;
- a esonerare fin da ora l'Università, nella maniera più ampia, da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa su richiamata;
- comunicare all'Università ogni variazione della propria sede e/o ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente all'amministrazione e/o alla rappresentanza legale della stessa;
- osservare e a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di ordine interno che venissero comunicate dall'Università. Inoltre, l'Affidatario deve essere assicurato con adeguati massimali per responsabilità civile verso i propri dipendenti, verso terzi e verso l'Università;
- l'Affidatario assume la piena ed esclusiva responsabilità di tutti i danni che possono capitare in relazione al presente affidamento, tenendo manlevato ed indenne l'Università per ogni e qualsiasi danno cagionato a persone e cose, siano essi terzi o personale dell'Affidatario, verificatosi durante l'esecuzione dell'appalto, anche se eseguite da terzi di cui deve rispondere.
- a tale scopo l'Affidatario deve presentare, prima della stipula del contratto, una polizza R.C.T./O. a copertura dei rischi da responsabilità per qualsiasi danno che l'Affidatario stesso possa arrecare all'Università, ai propri dipendenti e collaboratori, nonché a terzi, in relazione alle prestazioni previste nel presente Capitolato.
- il massimale della polizza assicurativa non dovrà essere inferiore ad euro 2.000.000,00= per sinistro/persona/cose per ogni anno assicurativo per Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e con massimale non inferiore ad euro 1.000.000,00= per sinistro e per ogni prestatore di lavoro



Area dei Servizi ICT
Settore Infrastrutture informatiche e telematiche
Ufficio Sistemi e Logistica

infortunato per ogni anno assicurativo per Responsabilità Civile per prestatori d'opera (R.C.O.).

- la polizza dovrà prevedere, tra l'altro, le seguenti coperture:
 - danni per interruzione e/o sospensione del servizio;
 - danni materiali diretti a cose di terzi.
- il possesso della copertura assicurativa non pregiudica il risarcimento dei danni, eventualmente provocati nel corso del servizio di cui all'oggetto per, a titolo esemplificativo e non limitativo, carenze del contratto assicurativo, per insufficiente massimale nonché per la previsione di franchigie, scoperti, limiti di risarcimento, etc.
- la polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata del contratto.
- copia della polizza dovrà essere consegnata all'Università prima della stipula dell'ordinativo, unitamente alla quietanza del pagamento del premio.
- resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa formulata secondo le prescrizioni del presente capitolato è condizione essenziale per la stipula del contratto d'appalto.

art 9. Garanzia fideiussoria e cauzione definitiva

Prima della stipula del contratto, l'Affidatario deve presentare una garanzia definitiva a garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali e della regolare esecuzione del servizio. La garanzia deve rispettare tutti i requisiti richiesti ai sensi dell'art. 103 del Codice.

La garanzia definitiva resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto. La garanzia verrà svincolata alla data di rilascio del certificato di verifica di conformità attestante l'avvenuta esecuzione dell'intero servizio. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga.

art 10. Revisione periodica del corrispettivo

La revisione dei prezzi è regolata dalle prescrizioni dettate in materia dall'art. 106, c.1, del D.lgs. n. 50/2016. La revisione prezzi non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale, non ha efficacia retroattiva e viene concordata tra le parti, su istanza adeguatamente motivata della parte interessata, a seguito di apposita istruttoria.

Per il calcolo degli aggiornamenti del prezzo, qualora non siano disponibili i costi standardizzati, editi dall'Osservatorio di cui all'art. 213, c. 9 del Codice, potranno essere utilizzati gli strumenti orientativi ritenuti più idonei tra i quali rientrano gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) editi dall'ISTAT.

art 11. Contestazione delle violazioni agli obblighi contrattuali - Definizione delle controversie – Applicazione delle penali

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste
www.units.it – ateneo@pec.units.it

Responsabile del procedimento: Paolo Piccoli
Tel. +39 040 558 3320
Fax +39 040 5583316
paolo.piccoli@units.it



Area dei Servizi ICT
Settore Infrastrutture informatiche e telematiche
Ufficio Sistemi e Logistica

L'Università, con le modalità che riterrà più opportune, si riserva di effettuare controllo allo scopo di accertare la scrupolosa esecuzione delle attività. Nel caso in cui sia rilevata una violazione degli obblighi contrattuali, intendendosi per tali le disposizioni contenute nel presente Capitolato, l'Università provvederà a formalizzare, a mezzo P.E.C., una circostanziata contestazione scritta con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate, assegnando all'Affidatario un termine non inferiore a 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione per adempiere.

Se l'Affidatario non provvederà all'adempimento nel termine predetto, l'Università potrà procedere alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che l'Università stesso riterrà opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Entro il termine di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data della suddetta comunicazione dell'Università, l'Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso tale termine, l'Università, qualora non riceva giustificazioni, oppure, pur se ricevute non le ritenga idonee a giustificare il comportamento dell'Affidatario, applicherà una penale pari 31,00 Euro (corrispondente allo 0,1% del valore dell'appalto) per ogni giorno di ritardo fino alla risoluzione

In caso di gravi violazioni, oppure qualora le inadempienze si ripetessero o si verificassero da parte dell'Affidatario inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio o non conforme alle prestazioni richiamate nel presente Capitolato, l'Università, oltre ad applicare le penali suddette si riserva la sospensione immediata dell'appalto all'Affidatario, ex art. 107 del Codice, ed affidamento anche provvisorio ad altra Impresa, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva; l'Affidatario sarà comunque tenuto a rendere disponibili i dati esportabili in un formato interoperabile, entro 24 ore dalla comunicazione della sospensione

L'eventuale applicazione delle penali non esime l'Affidatario dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti e dei servizi erogati e non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.

Le penali saranno applicate mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della contestazione, previa emissione di nota di credito da parte dell'Affidatario o, in alternativa, mediante prelievo a valere sulla garanzia definitiva; in tale ultimo caso l'Affidatario è tenuto a ripristinare la garanzia definitiva entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

L'ammontare complessivo di tutte le penali non potrà comunque superare il 10% dell'importo netto contrattuale; qualora ciò si verificasse, l'Università avrà la facoltà di risolvere il contratto nei confronti dell'Affidatario inadempiente, il quale non potrà pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, neppure a titolo di rimborso spese.

In caso di ritardo o rifiuto delle prestazioni, nonché in ogni altra inosservanza degli obblighi contrattuali assunti dall'Affidatario, l'Università potrà rivolgersi ad altra Impresa di fiducia, addebitando all'Affidatario le eventuali maggiori spese sostenute, oltre ad applicare le penali.

I termini e le comminatorie contenute nel presente Capitolato operano di pieno diritto senza l'obbligo per l'Università di costituire in mora l'appaltatore.



Area dei Servizi ICT
Settore Infrastrutture informatiche e telematiche
Ufficio Sistemi e Logistica

art 12. Risoluzione del contratto – diffida ad adempiere

Ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del codice civile in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, possono determinare la risoluzione del contratto, anche in assenza di produzione di danno, le circostanze di seguito elencate:

- a) aver commesso, nel corso di validità del contratto, inadempienze che comportino l'applicazione delle penalità indicate al precedente articolo tali da rendere insoddisfacente la fornitura, formalmente contestate ai sensi del presente Capitolato, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità dell'appalto; o per prestazione professionale irregolare, o giudicata scarsamente produttiva, o insufficiente in relazione alle condizioni stabilite dal presente Capitolato, dall'offerta tecnica e dal contratto;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, riguardanti i tempi di esecuzione del servizio e l'eliminazione di vizi e irregolarità;
- c) impiego di personale non adeguatamente qualificato per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto;
- d) mancato rispetto dei trattamenti salariali, assicurativi, previdenziali e della normativa sul lavoro in generale;
- e) mancato rispetto delle disposizioni di legge circa la prevenzione degli infortuni;
- f) violazioni degli obblighi di riservatezza dei dati di cui al [G.D.P.R.](#);
- g) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/4/2013, n. 62, contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione;
- h) violazione dell'obbligo della tutela della riservatezza operata contro il divieto espresso nel presente Capitolato.

In tali casi il contratto si intenderà automaticamente risolto quando siano decorsi inutilmente 15 giorni naturali e consecutivi dalla preventiva diffida ad adempiere formulata dall'Università a mezzo P.E.C. o raccomandata con ricevuta di ritorno. Entro il termine dei 5 giorni l'Affidatario può adempiere e/o presentare le proprie osservazioni giustificative.

Analogamente il contratto si intenderà automaticamente risolto nel caso di inadempienze gravi o ripetute.

art 13. Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa

Ai sensi degli artt. 1453 e 1456 del codice civile in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, determinano la risoluzione espressa *ipso jure* del contratto d'appalto, anche in assenza di produzione di danno, le circostanze di seguito elencate:

- a) perdita dei requisiti a contrarre con la pubblica amministrazione o qualora risulti a posteriori che l'Affidatario non possieda i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla selezione e/o esecuzione delle prestazioni;
- b) qualora l'Affidatario risulti destinatario di provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze previsti dalla normativa antimafia, ovvero di pendenze di procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero di condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- c) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti;

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste
www.units.it – ateneo@pec.units.it

Responsabile del procedimento: Paolo Piccoli
Tel. +39 040 558 3320
Fax +39 040 5583316
paolo.piccoli@units.it



Area dei Servizi ICT
Settore Infrastrutture informatiche e telematiche
Ufficio Sistemi e Logistica

- d) violazioni gravi degli obblighi di riservatezza dei dati di cui al G.D.P.R., e/o di riservatezza operata contro il divieto espresso nel presente Capitolato, di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
- e) inottemperanza alle prescrizioni della clausola c.d. di "pantouflage";
- f) frode nell'esecuzione del servizio;
- g) cessione, in tutto o in parte, del contratto in violazione delle disposizioni del presente Capitolato;
- h) cessazione di attività, concordato preventivo senza continuità aziendale, fallimento, o apertura di una qualsiasi procedura di liquidazione comunque denominata;
- i) subappalto non autorizzato o al di fuori dei casi espressamente consentiti dalla legislazione vigente;
- j) D.U.R.C. irregolare per due volte consecutive o tre volte in totale durante il periodo dell'esecuzione contrattuale;
- k) ammontare delle penali applicate nei confronti dell'Affidatario che supera il 10% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA;
- l) violazione degli obblighi ed inosservanza delle disposizioni contenute nel Patto di integrità sottoscritto dall'Affidatario in sede di gara, ai sensi dell'art. 1, c.17, della Legge 190/2012 e s.m.i.;
- m) arbitraria e ingiustificata interruzione dei servizi, non dipendente da causa di forza maggiore;
- n) aver commesso, nel corso del periodo di validità del contratto, una serie di inadempienze gravi e/o ripetute nel tempo, che comportino l'applicazione delle penalità indicate al precedente art. 19 o tali da rendere insoddisfacente il servizio, formalmente contestate ai sensi del presente Capitolato, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; o per prestazione professionale irregolare, o giudicata scarsamente produttiva, o insufficiente in relazione alle condizioni stabilite dal presente Capitolato, dall'offerta tecnica e dal contratto;
- o) manifesta incapacità e/o grave inefficienza nella gestione ed esecuzione del servizio palesemente inadeguato agli standard qualitativi delineati nel Capitolato, negli allegati e nell'offerta presentata dall'Affidatario in sede di gara;
- p) qualora l'Affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa;
- q) ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Il verificarsi di una delle fattispecie sopra descritte determina la risoluzione di diritto del contratto con efficacia immediata, a seguito di comunicazione effettuata dall'Università, mediante PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, a cui faranno seguito le conseguenze che la risoluzione comporta:

- l'Università potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'Affidatario, il regolare funzionamento delle forniture e dei servizi connessi, con richiesta quindi del risarcimento delle maggiori spese che l'Università dovrà sostenere anche per il rimanente periodo contrattuale;
- richiesta del risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti subiti a causa di negligenze, errori ed omissioni commessi dall'Affidatario nell'espletamento della fornitura, oltre all'applicazione delle penali già contestate;



Area dei Servizi ICT
Settore Infrastrutture informatiche e telematiche
Ufficio Sistemi e Logistica

- escussione della garanzia definitiva, che verrà incamerata dall'Università;
- l'Università non corrisponderà alcun compenso per le prestazioni non eseguite o non eseguite correttamente.

Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di cui agli artt. 107 e 108 del Codice.

art 14. Risoluzione del contratto – termine essenziale

Ai sensi degli artt. 1453 e 1457 del codice civile in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, determinano la risoluzione del contratto, anche in assenza di produzione di danno, le circostanze di seguito elencate e che costituiscono grave inadempimento comportando il diritto potestativo dell'Università di risolvere ipso jure il contratto, con le conseguenze di cui all'articolo che precede.

- a) mancata tempestiva reintegrazione della garanzia definitiva;
- b) mancata adozione, entro il termine di 7 giorni, degli adeguati provvedimenti richiesti con le prescrizioni formulate dal D.E.C., senza che siano state presentate adeguate controdeduzioni entro il medesimo termine;

art 15. Facoltà di recesso unilaterale

L'Università si riserva la facoltà di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'Affidatario tramite PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno:

- in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico inderogabili e urgenti,
- in caso di variazioni rilevanti degli attuali presupposti generali, legislativi, normativi,
- negli altri casi previsti dal codice civile;
- senza che, da parte dell'Affidatario, possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione.

In caso di recesso l'Affidatario ha diritto al pagamento da parte dell'Università delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto.

Previa assunzione di provvedimento motivato, l'Università si riserva inoltre la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ex art. 1373 del Codice civile da effettuarsi con PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno; in tal caso l'Università comunicherà formalmente all'Affidatario l'esercizio del diritto di recesso con un preavviso minimo di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi. L'Affidatario è tenuto all'accettazione del recesso unilaterale dal contratto in qualsiasi momento dell'esecuzione del contratto stesso.

L'Affidatario può recedere dal contratto in caso di impossibilità a eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso secondo le disposizioni del Codice civile (artt. 1218, 1256, 1463).

art 16. Nuove convenzioni/accordi quadro/SDAPA CONSIP

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del D.L. 95/2012, (e finanziaria 2020) convertito in l. 135/2012, l'Università si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'Affidatario del contratto non sia disposto ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da



Area dei Servizi ICT
Settore Infrastrutture informatiche e telematiche
Ufficio Sistemi e Logistica

nuove convenzioni/accordi quadro/SDAPA Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.

L'Università eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso l'Università provvederà a erogare all'Affidatario il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.

art 17. Tracciabilità dei flussi

L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, e s.m.i.

Ove le transazioni relative al servizio aggiudicato con la presente gara avvengano senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A. oppure, comunque, in violazione degli obblighi di tracciabilità ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010, il contratto si risolve immediatamente di diritto ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della sopra citata legge, fatto salvo il recupero del maggior danno.

art 18. Anticipazione del prezzo

L'Affidatario potrà richiedere l'anticipazione del prezzo come previsto dall'art. 35 comma 18 del Codice il tutto subordinatamente alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

art 19. Fatturazione

Il pagamento verrà corrisposto su presentazione semestrale di regolare fattura elettronica accompagnata dal report esaustivo degli interventi eseguiti nel semestre:

- Data dell'intervento
- Sede dell'intervento
- Oggetto dell'intervento (con evidenza di eventuali pattuizioni intercorse con il DEC o suo Delegato nel caso di interventi complessi o definiti sulla base del prezzario Regionale dei LL.PP.)

Le fatture elettroniche dovranno essere intestate a:

Università degli Studi di Trieste - piazzale Europa n.1 - 34127 Trieste, indicando tassativamente il CIG 8199425B8D, e inviate con Codice IPA **units** e Codice Univoco Ufficio **5E2LGO**

I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni a ricevimento di regolare fattura elettronica tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'Affidatario deve comunicare all'Università entro sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste
www.units.it - ateneo@pec.units.it

Responsabile del procedimento: Paolo Piccoli
Tel. +39 040 558 3320
Fax +39 040 5583316
paolo.piccoli@units.it



Area dei Servizi ICT
Settore Infrastrutture informatiche e telematiche
Ufficio Sistemi e Logistica

I pagamenti sono in ogni caso subordinati al controllo di regolarità delle fatture, della regolarità della fornitura, nonché alla verifica della regolarità contributiva. L'Università non potrà provvedere al pagamento in presenza di D.U.R.C. non regolari ai sensi della normativa vigente, ed in presenza di inadempienze ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. In tale fattispecie non si darà luogo in nessun caso all'applicazione e/o al riconoscimento di interessi moratori o altre indennità di qualsiasi tipo. In ogni caso l'Affidatario dovrà farsi carico di ogni richiesta di chiarimenti da parte dell'Università.

Il codice C.I.G. relativo al servizio di che trattasi dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dall'Affidatario in relazione al presente appalto.

Le cessioni di beni e di servizi effettuate nei confronti dell'Università sono soggette ad oggi allo split payment, con obbligo per l'Università di pagare al fornitore solo il valore imponibile fatturato.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata, sulle fatture, una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, a fine contratto, dopo l'approvazione da parte dell'Università del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

art 20. Patto di integrità

L'Affidatario dovrà compilare e sottoscrivere per accettazione, il patto di integrità (Allegato 12) approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Trieste 18 dicembre 2015.

art 21. Clausola di “pantouflage”

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, l'Affidatario dovrà dichiarare di non aver conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato od autonomo con ex dipendenti dell'Università degli Studi di Trieste che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stessa aventi come destinataria l'Impresa concessionaria, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto con l'Università ed inoltre che non esistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'Affidatario e i dirigenti e i dipendenti dell'Università, quest'ultimi circoscritti ai soli funzionari coinvolti a qualsiasi titolo nella procedura di affidamento

art 22. Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento adottato dall'Università con Decreto Rettorale n. 530/2014 di data 21/05/2014 ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto compatibili vengono estesi anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'Affidatario

art 23. Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro

È fatto obbligo all'operatore economico Affidatario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste
www.units.it - ateneo@pec.units.it

Responsabile del procedimento: Paolo Piccoli
Tel. +39 040 558 3320
Fax +39 040 5583316
paolo.piccoli@units.it



Area dei Servizi ICT
Settore Infrastrutture informatiche e telematiche
Ufficio Sistemi e Logistica

attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. L'indicazione dei costi per la sicurezza aziendale relativi all'appalto devono essere obbligatoriamente riportati nell'offerta economica generata

L'Affidatario è tenuto all'osservanza delle norme legislative in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e d'assicurazione degli operai contro gli infortuni. A tal proposito dovrà garantire durante l'intero corso dei lavori l'adozione di tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e di terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni di legge. Ogni più ampia responsabilità in caso d'infortuni ricadrà pertanto sull'appaltatore, restandone sollevata l'Università nonché il personale preposto alla direzione e alla sorveglianza.

art 24. Privacy e riservatezza dati ed informazioni

L'Affidatario si impegna a rispettare quanto previsto dal GDPR (General Data Protection Regulation) di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni dell'Università di cui venga eventualmente a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto.

Tali dati devono essere utilizzati dall'Affidatario esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione delle attività previste dal Capitolato e non possono essere divulgati per nessun motivo.

In particolare, l'Affidatario deve:

- a) mantenere la più assoluta riservatezza su atti e documenti di carattere amministrativo e/o tecnico e di qualsiasi altro materiale informativo di cui venga in possesso durante l'esecuzione del contratto;
- b) non divulgare a nessun titolo le informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'appalto, neanche dopo la scadenza del contratto, salvo i casi in cui l'Università abbia espresso preventivamente e formalmente il proprio consenso;
- c) adottare, nell'ambito della propria struttura organizzativa e operativa, le opportune disposizioni affinché l'obbligo di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori e dipendenti, nonché dai terzi estranei eventualmente coinvolti nell'esecuzione del contratto.

Nel caso di accertata inadempienza agli obblighi del presente articolo, l'Università ha facoltà di risolvere il contratto, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento del danno.

art 25. Spese

Il contratto non è soggetto a registrazione. Sarà registrato solo in caso d'uso ed a taxa fissa per il combinato disposto degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26/4/1986, n. 131.

Sono a carico dell'Affidatario le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

art 26. Foro competente

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste
www.units.it - ateneo@pec.units.it

Responsabile del procedimento: Paolo Piccoli
Tel. +39 040 558 3320
Fax +39 040 5583316
paolo.piccoli@units.it



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

Area dei Servizi ICT
Settore Infrastrutture informatiche e telematiche
Ufficio Sistemi e Logistica

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, l'Affidatario dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio.

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all'art. 206 del d.lgs. 50/2016.

Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Trieste, rimanendo altresì esclusa la competenza arbitrale.

art 27. Contatti

Per eventuali richieste di chiarimento di carattere tecnico, si può contattare il sig. Francesco Dobosz al n. 040 558 3343 (email: dobosz@units.it).

art 28. Rinvio

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato, si rinvia alle altre norme applicabili in materia.

Il RUP
f.to Paolo Piccoli

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste
www.units.it - ateneo@pec.units.it

Responsabile del procedimento: Paolo Piccoli
Tel. +39 040 558 3320
Fax +39 040 5583316
paolo.piccoli@units.it
